Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

# CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

# PER L'AFFITTANZA DEL COMPRENSORIO MALGHIVO DI PROPRIETA' COMUNALE

# DENOMINATO "MONGRANDA", COMPRENSIVO DELLA CASERA VAL

## NORME GENERALI

### Art.1

Per l'utilizzazione dell'intero comprensivo malghivo, inteso come il complesso dei pascoli, delle casere (Mongranda e Val) e delle attrezzature di proprietà comunale destinate all'alpeggio delle mandrie, all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame, alla lavorazione del latte, ecc. si fa riferimento alle norme contenute nel presente capitolato, che farà parte integrante ed inscindibile del contratto di affittanza degli immobili destinati ad attività agro-silvo-pastorale.

### Art. 2

L'affittanza del comprensorio malghivo avviene a corpo e non a misura, nello stato e grado in cui il complesso si trova all'inizio di ogni monticazione e/o stagione d'alpeggio.

Il Comune richiese l'avvio della monticazione entro il mese di maggio, salvo comprovate condizioni di natura climatica, e comunque non oltre 1 mese dal completo scioglimento della neve.

Resta ferma la durata minima del periodo di monticazione che deve essere pari ad almeno 90 giorni.

### Art. 3

L'affittanza del comprensorio malghivo è regolata dal contratto di affitto stipulato ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 11/1971 e s.m.i. e della Legge n. 203/1982 e s.m.i., a cui il presente capitolato è allegato.

In deroga a quanto previsto dall'art.2 della Legge n. 203/1982 e s.m.i. la durata dell'affittanza è prevista dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2030, in linea con la durata dei contratti di affitto con i soggetti privati sopra citati, prevedendo (sempre in deroga all'art. 05 della medesima Legge) la possibilità di recesso anticipato del contratto, nel caso si realizzassero progetti di investimento in corso tra l'Ente e altri Enti sovracomunali: tale facoltà non potrà comunque essere esercitata prima del 01.01.2029, e comunque non prima della scadenza di eventuali termini legati agli impegni di conduzione, assunti sulle superfici oggetto di affitto in base al CSR 2024-2027 – esclusivamente Bando 2025.

### Art. 4

L'affittanza del comprensorio malghivo verrà aggiudicata a chi possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara, nonché dal presente capitolato circa l'attività posta in essere.

### Art. 5

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1624 del Codice Civile e dall'art. 21 della Legge n. 203/1982, è vietato il subaffitto a terzi, la sublocazione, la subconcessione ed il comodato.

### Art. 6

Con la firma del contratto, l'affittuario garantirà all'Ente appaltante il pieno adempimento di tutte le norme disciplinanti la materia dell'alpeggio.

Le strutture vengono affidate libere da vizi e quindi idonee alla monticazione.

Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

**Art. 7**

L'affittuario dovrà presentarsi alle operazioni di consegna della malga e della casera, nei termini che saranno preventivamente stabiliti e resi noti dal Comune.

**Art. 8**

A titolo di garanzia per gli obblighi derivanti dal contratto di affittanza, l'affittuario costituirà apposita cauzione definitiva, pari ad una annualità del contratto, costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria/assicurativa o mediante versamento in contanti, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Tale cauzione sarà vincolata e verrà resa alla scadenza del contratto di affittanza, dopo che l'affittuario avrà ottemperato ad ogni suo obbligo, restituito all'Ente i beni locati in buono stato di conservazione e di funzionalità, riscontrabile da una relazione redatta da parte di personale debitamente incaricato dall'Ente.

**Art. 9**

Il canone annuo dovrà essere versato, in valuta legale ed in un'unica soluzione, alla Tesoreria dell'Ente, in via anticipata entro e non oltre il 10 novembre di ogni anno. Sarà cura dell'Ente fornire ed aggiornare ogni informazione in merito alle corrette modalità con cui effettuare il pagamento del canone.

Per la prima annualità del canone viene stabilito che la stessa sarà versata per la quota di 1/3 al momento della stipula del contratto mentre per la rimanente quota all'inizio della stagione di monticazione. La prima annualità verrà computata dalla data di effettiva immissione in possesso del comprensorio malghivo.

**Art. 10**

In caso di ritardato pagamento, l'affittuario dovrà corrispondere, oltre al canone non pagato, un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

**Art. 11**

Nel caso di carenza di acqua sorgiva e/o piovana, necessaria per l'abbeveraggio e la pulizia, l'affittuario è tenuto a provvederne all'approvvigionamento a propria cura e spese.

**Art. 12**

La risoluzione del contratto di affittanza potrà essere pronunciata nel momento in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale e/o non abbia correttamente rispettato il presente capitolato e i dispositivi stabiliti nel contratto stesso.

Ove l'affittuario sani l'inadempienza, eventualmente accertata e contestata con lettera racc. AR, entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si darà luogo alla risoluzione del contratto.

Diversamente, è in facoltà dell'Ente procedere eventualmente anche per le vie legali.

**Art. 13**

Le parti, con separato inventario, redatto da personale incaricato dall'Ente e sottoscritto dall'affittuario, accertano lo stato e grado di consistenza dei fabbricati, degli infissi, degli impianti, dell'esistenza e dello stato dei mobili, degli arredi, delle suppellettili e delle attrezzature.

**Art. 14**

Sono a vantaggio esclusivo dell'affittuario tutti i proventi che ricaverà dalla somministrazione di cibi e bevande e da altri eventuali servizi/prestazioni che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti normative di settore.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### Uso delle strutture

**Art. 15**

L'affittuario, nel rispetto della disciplina di settore, dovrà esercitare nell'ambito dei locali della Malga Mongranda anche l'attività di trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari tradizionali di malga (quali formaggio, ricotta, burro). Lo stesso dovrà acquisire le relative registrazioni ed autorizzazioni, assumendo automaticamente ogni qualsiasi correlativa obbligazione e responsabilità verso terzi, sia di ordine pubblico che igienico-sanitario.

La suddetta attività di trasformazione dovrà essere attivata entro il primo anno di attività.

L'affittuario è obbligato ad aderire per tutto il periodo di gestione, pena la risoluzione del contratto, al Progetto "Piccole Produzioni Locali – PPL per i prodotti lattiero-caseari tipici di malga", di cui al D.P.R.n. 0166/Pres. dd. 14.07.2011 "*Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga*", volto a migliorare le qualità igienico-sanitarie e nel contempo valorizzare i prodotti tradizionali. Nel caso in cui il l'affittuario non sia già aderente al suddetto progetto al momento della stipula del contratto, è fatto obbligo allo stesso di richiedere tempestivamente tale adesione alle strutture sanitarie competenti al fine di riceverla entro l'avvio della stagione di monticazione 2026. Qualora i tempi di conclusione del procedimento di aggiudicazione della gestione oggetto del presente capitolato non consentissero di ricevere l'adesione nei termini sopra specificati, la stessa dovrà tassativamente essere posseduta prima della fine della stagione di monticazione 2026.

**Art. 16**

L'affittuario si impegna ad offrire il ristoro ed il pernottamento che la struttura permette. La comprovata mancata disponibilità per tale offerta costituisce grave inadempimento e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 12 del presente capitolato.

**Art. 17**

Qualora eserciti l'attività anche agrituristica, ricettiva e/o di ristorazione, l'affittuario assume automaticamente ogni qualsiasi correlata obbligazione e responsabilità verso terzi, sia di ordine pubblico che sanitario.

**Art. 18**

L'affittuario è tenuto a prestare la massima collaborazione agli incaricati comunali, debitamente delegati, per eventuali ispezioni e/o controlli, durante il periodo di alpeggio e/o monticazione.

**Art. 19**

Il materiale in dotazione, divenuto inutilizzabile per naturale deperimento o per altre cause, non potrà per alcuna ragione essere asportato e/o distrutto, se non dopo verifica ed autorizzazione scritta per la sua eventuale eliminazione, rilasciata da parte di incaricato comunale, che provvederà anche a informare in merito l'amministrazione comunale.

**Art. 20**

Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

La riparazione e la manutenzione ordinaria dei fabbricati, con particolare riferimento alle parti lignee ed alle pareti interne intonacate, degli impianti e delle attrezzature, sono a carico dell'affittuario, il quale dovrà provvedere a mantenerli in perfetto stato, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile. In particolare dovrà provvedere a tinteggiare e verniciare con materiali idonei, periodicamente e con cadenza almeno biennale, gli infissi, gli scuri e tutti i rivestimenti lignei.

**Art. 21**

L'affittuario dovrà provvedere a regolare l'efficienza degli impianti idrici delle malghe, dovrà curare la perfetta tenuta delle pozze e cisterne, il riempimento prima dell'inizio ed il loro scarico alla fine dell'alpeggio.
L'affittuario dovrà pure provvedere, a proprie cure e spese, a salvaguardia della pubblica incolumità, alla recinzione di tutte le pozze e siti pericolosi, di pertinenza della malga affittata, rimanendo comunque unico responsabile per danni a persone o cose, derivanti dall'inosservanza di queste precauzioni.
L'affittuario, al termine della monticazione, dovrà provvedere allo scarico degli esistenti impianti idrici ed alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici esistenti. Non ottemperando a dette opere di prevenzione, l'affittuario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni.
Dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione e all'eventuale ripristino delle palizzate e delle recinzioni esistenti, approvvigionando a proprie spese i necessari materiali (tondelli di legno, calcestruzzi…).

L'affittuario è tenuto a realizzare e curare a proprie spese la recinzione necessaria per realizzare il pascolo turnato integrale previsto per la gestione del complesso malghivo e della Casera, effettuando il picchettamento del perimetro con pali su cui predisporre via via le recinzioni mobili dei lotti.

**Art. 22**

L'Ente si riserva di introdurre migliorie ai fabbricati, anche con lavori di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria vigente nei locali per la lavorazione del latte e deposito dei prodotti caseari, ai pascoli ed alle altre strutture ed infrastrutture della malga, anche durante il periodo di monticazione, senza che le operazioni diano origine a disservizi o interruzioni delle attività dell'affittuario e senza che il fatto e la conseguente eventuale occupazione di fabbricati e/o di terreni dia all'affittuario alcun diritto di compensi o di rivalse. In ogni caso verrà comunque garantito all'affittuario un razionale utilizzo delle strutture per esercitare l'alpeggio e l'attività casearia.

L'affittuario non può introdurre migliorie sui beni oggetto del presente capitolato senza previa formale autorizzazione da parte del Comune.

**Art. 23**

Sono carico dell'Ente i soli lavori di carattere straordinario che possano sopravvenire per distruzione totale o parziale dei manufatti e dei collegamenti stradali, per valanghe, fulmini, incendi ed altri fenomeni di carattere eccezionale ed imprevedibile e non dovuti all'incuria o alla responsabilità dell'affittuario o dei suoi collaboratori. Per l'accertamento di eventuali responsabilità l'Ente può ricorrere a sopralluoghi e a verifiche tecniche. Tutti i lavori derivanti da situazioni diverse da quelle precedentemente descritte sono e rimangono a completo carico dell'affittuario.

## Carico di bestiame

**Art. 24**

Per un corretto e completo uso dei pascoli, l'affittuario dovrà assicurare l'alpeggio delle seguenti UBA:

- Per la zona di malga Mongranda: il carico di bestiame viene dimensionato, in base alla superficie disponibile, nei seguenti valori:



Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

- numero minimo di 13 UBA (con la conversione di 0,4 UBA/ha), di cui 8 UBA di bovine e ovi-caprine in mungitura.
- numero massimo di 30 UBA (con la conversione di 0,9 UBA/ha), di cui 20 UBA di bovine e ovi-caprine in mungitura.

Il rimanente carico di UBA va distribuito tra altri ovi-caprini, equidi ed altri bovini (manze, vitelli, ecc.). Nel caso in cui l'affittuario disponga di cavalli, questi vanno fatti pascolare preferibilmente nei pascoli delle ex piste da sci.

- Per la zona di Casera Val: il carico di bestiame viene dimensionato, in base alla superficie disponibile e alla qualità foraggiera del pascolo (quindi della zona verde scuro di cui all'allegata tabella2b), in un minimo di 16,5 UBA fino ad un massimo di 25 UBA, da ripartire tra caprini ed asini.

**Art. 25**

L'affittuario può condurre in malga animali da cortile in numero adeguato alle esigenze dell'attività svolta.

I suini monticati devono essere in numero rapportato alla quantità dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione del latte, ricoverati a parte e sempre isolati dal resto del bestiame.

**Art. 26**

L'inizio e la fine del periodo di alpeggio sarà determinato conformemente alle norme e consuetudini vigenti in ambito provinciale.

**<u>Uso dei pascoli</u>**

**Art. 27**

Il pascolo degli animali dovrà esercitarsi entro i confini del comprensorio malghivo, noti alle parti, e nelle eventuali zone prative e/o pascolive adiacenti, d'intesa con l'autorità forestale e con i proprietari.

L'affittuario è consapevole del fatto che alcuni terreni oggetto di gestione non sono di proprietà del Comune di Verzegnis, ma sono in disponibilità dello stesso a seguito di appositi contratti d'affitto stipulati con i soggetti proprietari al fine di mantenere la realizzazione del progetto di riqualificazione della malga Mongranda. Allegata al presente capitolato è la lista dei terreni privati sui quali è possibile effettuare il pascolo turnato integrale con recinzioni mobili, di cui al successivo art. 32, dei terreni privati sui quali lo stesso è interdetto ed infine dei terreni privati sui quali è consentito il solo transito con gli animali. Tale suddivisione deve essere considerata dal soggetto affittuario in caso di richiesta di specifici contributi aventi ad oggetto detti terreni.

Per la gestione del pascolo si rimanda espressamente all'art. 3 del Capitolato generale elaborato dall' Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA in aprile 2014, che è stato consegnato all'affittuario in sede di stipula contrattuale e che lo stesso dichiara di aver ricevuto e di conoscere nei suoi contenuti.

**Art. 28**

L'operazione di transumanza dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie, preventivamente indicate e descritte, senza che gli animali vaghino nelle proprietà altrui.

**Art. 29**

È obbligatoria la custodia del bestiame pascolante sui prati del comprensorio malghivo, confinanti con boschi vincolati, secondo quanto disposto dalle prescrizioni di polizia forestale.

Le infrazioni saranno perseguite in base alle normative vigenti in materia.



Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

**Art. 30**

L'affittuario disporrà lo stivaggio giornaliero del concime ammucchiato nelle stalle, tettoie e pertinenze adiacenti ai fabbricati, all'interno di apposite vasche di raccolta e curerà lo spargimento del letame e die liquami sulle aree pascolive che, più delle altre, necessitassero di un trattamento fertilizzante, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia di scarichi.

Tutto il refluo zootecnico della malga dovrà essere utilizzato per la concimazione dei pascoli utilizzabili ed accessibili.

**Conservazione dei pascoli**

**Art. 31**

Su ogni fondo dovrà essere stabilito un regolare turno di pascolo, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 32, alfine di evitare il deterioramento del pascolo per uno sfruttamento eccessivo o, all'opposto, il mancato pascolamento. I lavori di miglioramento dei pascoli, proporzionali e graduali, saranno eseguiti a spese e cura dell'affittuario, secondo le norme di buona tecnica agraria.

**Art. 32**

L'affittuario è tenuto a realizzare nell'intero complesso malghivo (comprensivo della Casera Val) un pascolo turnato integrale misto, consistente in quella tecnica di pascolamento nella quale gli animali utilizzano ininterrottamente il pascolo, ovvero quando vi rimangono sia di giorno che di notte.

Il pascolamento per le malghe Mongranda e Val dovrà consistere in un pascolo turnato integrale misto, con filo pastore o recinti elettrici mobili, così distinto:

- Malga Mongranda: bovine e ovi-caprine in mungitura, altri ovi-caprini, equidi ed altri bovini (manze, vitelli, ecc.);
- Casera Val: caprini e asini.

La mungitura dovrà essere effettuata direttamente sul pascolo ed uniformata a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività di alpeggio.

**Art. 33**

Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere nelle quali la cotica erbosa si stia inaridendo, diradando o ciglionando, si imporrà la sospensione del pascolo fino alla ricostituzione di un manto erboso sano.

**Art. 34**

L'affittuario è in generale tenuto, durante il periodo di monticazione, a prevenire fenomeni di erosione sui pascoli, sia apprestando opere di consolidamento che escludendo da dette zone il pascolo.

**Art. 35**

Durante il periodo di chiusura delle malghe dovrà essere garantito, da parte dell'affittuario, l'apprestamento di un locale adeguato per la sosta ed il ricovero di fortuna, accessibile dall'esterno e dotato di almeno un tavolo, una panca, qualche sedia ed una sufficiente scorta di legna da brucio.

**Art. 36**

L'affittuario è custode dei beni affittati e sarà responsabile dei danni agli stessi causati, per colpa sua o di terzi.

Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

È fatto obbligo all'affittuario di stipulare idonea polizza assicurativa antincendio per i fabbricati oggetto dell'affittanza e idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, in relazione alle responsabilità tutte derivanti dall'attività esercitata di gestione della malga, dandone copia al Comune antecedentemente alla prima monticazione.

## Norme finali

### Art. 37

I fabbricati esistenti, nel periodo di chiusura della monticazione e precisamente dall'11 novembre al 30 aprile di ciascun anno, rimangono a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un suo utilizzo in ambito turistico, previa comunicazione all'affittuario.

L'affittuario rimane disponibile ad aprire i fabbricati nei periodo di maggior afflusso turistico su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale in occasione di manifestazioni volte allo sviluppo turistico-ambientale del territorio. Tali espresse richieste da parte dell'Amministrazione stessa non possono comunque essere superiori a n. 3 richieste annue.

### Art. 38

Nel caso di inottemperanza agli obblighi imposti con il presente capitolato speciale, l'Ente può agire direttamente con interventi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio di sua proprietà, riservandosi il diritto di successiva rivalsa nei confronti dell'affittuario inadempiente.

L'affittuario si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento della locazione di cui trattasi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa di settore e al documento "Malghe del Friuli Venezia Giulia - Strumenti per la regolamentazione" (composto da Capitolato Generale per l'utilizzo della Malga e Linee Guida per la gestione delle Malghe) datato aprile 2014 ed elaborato dall'Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, che è stato consegnato all'affittuario.

Verzegnis, 19 novembre 2025

Il Responsabile dell'Ufficio comune per il Servizio Patrimonio

Dott.ssa Barbara Fachin

Documento sottoscritto digitalmente

Firmato digitalmente da:
Fachin Barbara
Firmato il 19/11/2025 12:42
Seriale Certificato: 3435781
Valido dal 28/03/2024 al 28/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

Allegato a) al Contratto di affitto

## ELENCO TERRENI DA DESTINARE A PASCOLO NEL COMPLESSO MALGHIVO "MALGA MONGRANDA"

### TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

| MALGA | FOGLIO | MAPPALE | MQ | Porzione a PASCOLO MQ | Porzioni escluse PASCOLO MQ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONGRANDA | 25 | 15-16 | 129.430 | 82.000 | 47.430 |
| | | | | | |
| VAL | 24 | 12-13-15 | 1.530.570 | 414.500 | 1.116.070 |
| | | | | | |
| PISTE DA SCI | 27 | 335-336 | 11.380 | 5.735 | 6.380 |
| SELLA | 27 | 264 | 730 | 730 | 0 |
| CHIANZUTAN | 27 | 265 | 1.950 | 1.950 | 0 |
| | 32* | 10 | 463.730 | 19.255 | 444.475 |
| | | | | **524.170** | |

### TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA

| FOGLIO | MAPPALE | MQ | Porzione a PASCOLO MQ | Porzioni escluse PASCOLO MQ |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 223 | 1.630 | 1.630 | 0 |
| 27 | 178 | 4.110 | 4.110 | 0 |
| 27 | 176 | 18.640 | 18.640 | 0 |
| 27 | 78 | 600 | 600 | 0 |
| 27 | 175 | 3.370 | 3.370 | 0 |
| 27 | 172 | 1.760 | 1.700 | 60 |
| 27 | 171 | 1.730 | 1.700 | 30 |
| 27 | 74 | 1.360 | 1.360 | 0 |
| 27 | 168 | 4.390 | 4.390 | 0 |
| 27 | 166 | 3.240 | 3.240 | 0 |
| 27 | 165 | 2.920 | 2.920 | 0 |
| 27 | 163 | 2.620 | 2.620 | 0 |
| 27 | 304 | 9.390 | 4.000 | 5.390 |
| 27 | 149 | 11.440 | 9.220 | 2.220 |
| 27 | 303 | 2.130 | 2.030 | 100 |
| 27 | 173 | 3.910 | 3.910 | 0 |
| 26** | 25 | 2.510 | 2.510 | 0 |
| 26** | 23 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 26** | 62 | 6.380 | 6.380 | 0 |
| 27 | 185 | 8.830 | 5.770 | 3.060 |
| 27 | 200 | 5.060 | 5.060 | 0 |
| 27** | 157 | 1.950 | 1.950 | 0 |
| 27** | 30 | 270 | 270 | 0 |
| 27** | 154 | 1.980 | 1.980 | 0 |
| 27** | 285 | 2.630 | 2.630 | 0 |
| 27 | 194 | 10.520 | 10.520 | 0 |
| 27 | 28 | 300 | 300 | 0 |
| 27 | 156 | 1.690 | 1.690 | 0 |
| 27 | 161 | 2.880 | 2.880 | 0 |
| 27 | 158 | 2.240 | 2.240 | 0 |
| 27 | 155 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 27 | 313 | 6.756 | 6.000 | 756 |
| 26 | 24 | 5.250 | 5.250 | 0 |
| 27 | 206 | 3.040 | 3.040 | 0 |
| 27 | 317 | 2.470 | 2.470 | 0 |
| 27 | 202 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 27 | 203 | 150 | 150 | 0 |
| 27 | 308 | 2.728 | 2.700 | 28 |
| 26** | 29 | 18.100 | 17.529 | 571 |
| 26** | 53 | 30.550 | 24.345 | 6.205 |
| 26** | 73 | 8.680 | 3.298 | 5.382 |
| 27** | 70 | 750 | 750 | 0 |
| 27** | 72 | 650 | 650 | 0 |
| 27** | 170 | 380 | 380 | 0 |
| 27** | 169 | 3.630 | 3.630 | 0 |
| 27** | 162 | 2.660 | 2.660 | 0 |
| 27** | 94 | 7.450 | 5.100 | 2.350 |
| 27** | 254 | 8.110 | 6.630 | 1.480 |
| 27 | 164 | 2.420 | 0 | 2.420 |
| 27 | 242 | 1.310 | 800 | 510 |
| 27 | 195 | 1.940 | 1.940 | 0 |
| 27 | 214 | 1.680 | 1.680 | 0 |
| 27 | 14 | 2.470 | 250 | 2.220 |
| 27 | 217 | 4.680 | 2.848 | 1.832 |
| 27 | 179 | 3.950 | 3.950 | 0 |
| 27 | 189 | 1.750 | 1.750 | 0 |
| 27 | 193 | 4.940 | 2.961 | 1.979 |
| 27 | 152 | 2.940 | 1.320 | 1.620 |
| 27 | 153 | 7.660 | 3.680 | 3.980 |
| 27 | 255 | 8.110 | 8.110 | 0 |
| | | **276.784** | **234.591** | **42.193** |

*= non garantito interamente per tutto il periodo contrattuale previsto

**= in corso di sottoscrizione di nuovo contratto

Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

Comune di Verzegnis - Prot. in arrivo N.0005939 del 20-11-2025

# CARTA FISIONOMICA DELLA VEGETAZIONE

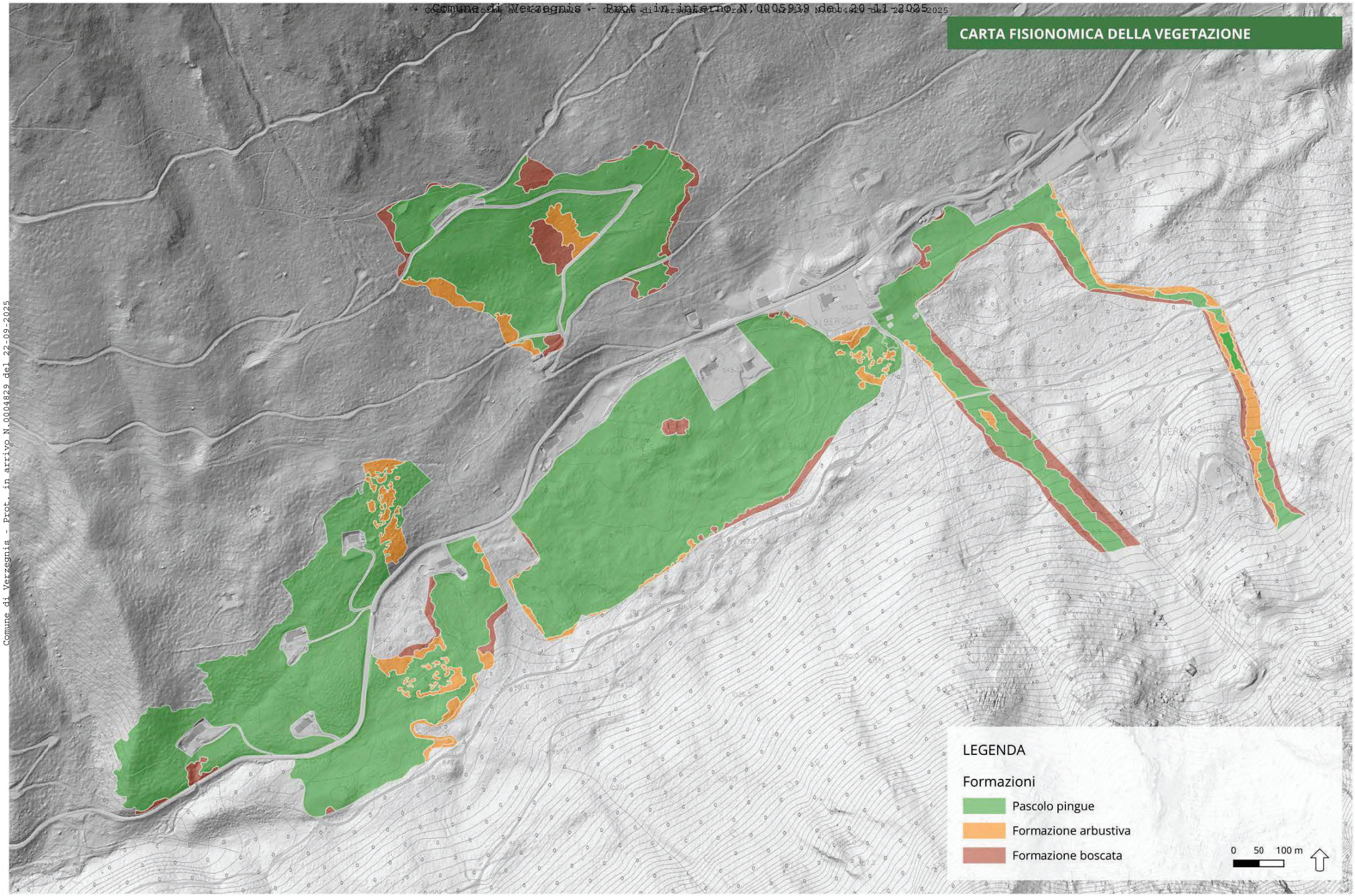


Comune di Verzegnis - Prot. in arrivo N.0004829 del 22-09-2025

Comune di Verzegnis - Prot. in interno N.0005939 del 20-11-2025

Comune di Verzegnis - Prot. in arrivo N.0004829 del 22-09-2025
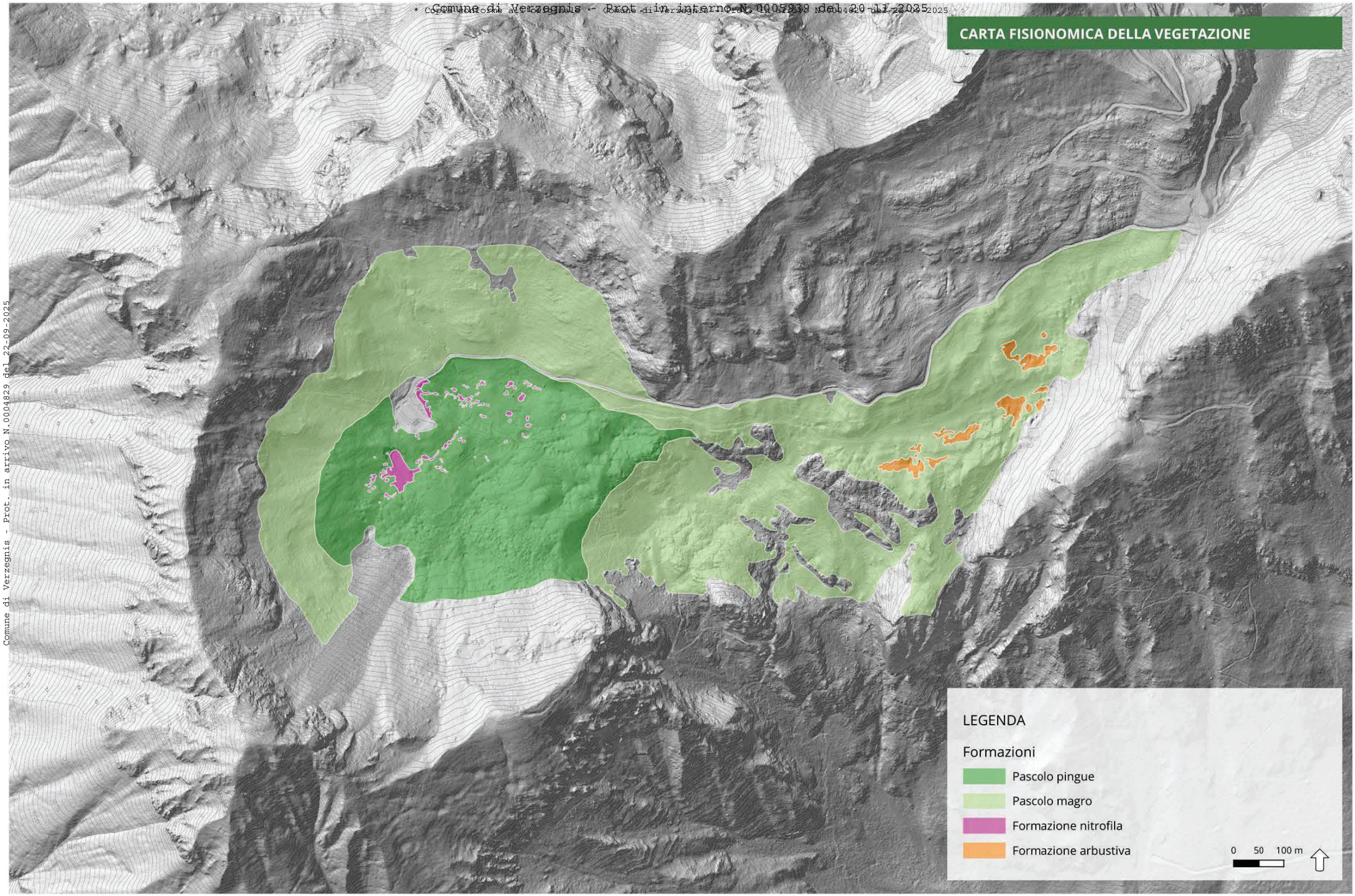
# CARTA FISIONOMICA DELLA VEGETAZIONE